

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEI PROCESSI DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
CIG 8136803E3D**

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito, per brevità, anche “**Agenzia**”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi e Procuratore speciale, Sig. Marco Balassi, domiciliato per la carica ove sopra, all’uopo delegato;

e

Sirfin S.p.A. (di seguito anche solo “**Fornitore**”) con sede legale in Cosenza, via Isonzo n. 2/m, C.F. e P. Iva 00330260787, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. Pasquale Mazzuca, domiciliato per la carica ove sopra

Premesso

- che, sulla base di quanto deliberato dal Comitato di gestione del 26/09/2019, con Disposizione del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, Rep. n. 84, prot. 9219201 del 10/12/2019, Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per l’acquisizione della fornitura del servizio relativo alla gestione operativa dei processi dell’amministrazione del personale di Agenzia delle entrate - Riscossione;
- che all’esito della suddetta procedura, il Fornitore ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- che, pertanto, con Disposizione del Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi n. 31, prot. 2359645 dell’11/06/2020, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore;
- che sono state inoltrate alle pubbliche amministrazioni le istanze, ivi inclusa la richiesta di informazione antimafia, volte ad accertare in capo al Fornitore il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che alla data odierna risulta accertato il possesso, in capo al Fornitore, solo di taluni requisiti di ordine generale, in quanto, pur in assenza di esiti negativi, alcune autorità/enti interpellati non hanno finora fornito riscontro alle istanze di controllo inoltrate;
- che è comunque decorso il termine di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;
- che il Contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di accertata mancanza, in capo al Fornitore, di uno o più requisiti di ordine generale di cui al precedente punto;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro 428.910,26 (quattrocentoventottomilanovecentodieci/26), emessa dalla società Generali Italia S.p.A., il 15 aprile 2021 e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1 Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore);
 - Allegato "D" (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - Offerta tecnica del Fornitore;
 - Offerta economica del Fornitore;
 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Articolo 2 Oggetto

1. Con il presente Contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni relative alla gestione operativa dei processi dell'amministrazione del personale di Agenzia delle entrate - Riscossione come meglio descritte al paragrafo 3 del Capitolato tecnico.
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

Articolo 3 Durata

1. Il Contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e manterrà la sua validità sino alla scadenza del termine di erogazione dei servizi di cui alla lettera b) del successivo comma 2 e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le

attività previste dal paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico per il passaggio di consegne di fine servizio.

2. Nello specifico, la durata dei servizi oggetto del Contratto è così determinata:
 - a) impianto ed avvio del sistema, come previsto al paragrafo 4 del Capitolato tecnico: entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto;
 - b) gestione operativa dei processi dell'amministrazione del personale: 36 (trentasei) mesi, comprese le attività previste dal paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico per il passaggio di consegne di fine servizio, decorrenti dalla data del verbale di collaudo utente di cui al paragrafo 5.1.5 del Capitolato tecnico.
3. Entro 10 (giorni) solari dalla data di sottoscrizione del Contratto il Fornitore, nel rispetto di quanto previsto, presenterà all'Agenzia il Piano di lavoro con i contenuti previsti al paragrafo 5.1.1 del Capitolato tecnico.
4. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari a Euro 493.519,66 (quattrocentonovantatremilacinquecentodiciannove/66), al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza.
6. La volontà di avvalersi del rinnovo sarà comunicata dall'Agenzia all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 4 **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo complessivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito in Euro 1.714.947,06 (unmilionesettecentoquattordicimilanovecentoquarantasette/06) oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad Euro zero.
2. Il corrispettivo complessivo sopra indicato è determinato, a misura, sulla base dei prezzi unitari offerti e delle quantità numeriche poste a base di gara per ciascuna attività e delle prestazioni effettivamente eseguite.
3. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. L'esecuzione dei servizi dovrà avvenire con le modalità e nei termini fissati dall'Allegato "A"-Capitolato tecnico e, per gli aspetti migliorativi, con quanto specificato dal Fornitore nell'Allegato "B" - Offerta tecnica del Fornitore.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
9. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni

assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
7. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali

delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7

Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 sarà versata un'anticipazione del 20% al Fornitore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla costituzione, da parte del Fornitore, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
3. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del Contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto dall'Agenzia con cadenza mensile posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "*regolare esecuzione*" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
8. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
9. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate - Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge n. 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y** il numero di CIG, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'esecuzione:
 - Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);

- “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
 - “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
 - “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione;
 - “CIG” (2.1.5.7).
10. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso ---- **omissis**-----. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
11. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
- -----**omissis**-----;
 - -----**omissis**-----.
12. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l’Agenzia è soggetta all’applicazione dello “split payment” per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del “reverse charge”. Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia, se non soggette al meccanismo del “reverse charge”, dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
13. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
14. L’Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all’Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
15. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall’Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l’Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

16. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
17. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9

Recesso

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 10

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC , nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) adozione nei confronti del Fornitore di provvedimenti in materia di normativa antimafia;
 - d) mancato reintegro della cauzione;
 - e) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
6. Troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera, con massimale di Euro 3.000.000,00 unico per RCT (catastrofe, danni a persone e danni a cose) ed Euro 3.000.000,00 ma con il limite di Euro 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO.
3. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale, con massimale di Euro 1.000.000,00 per sinistro ed Euro 2.500.000,00 in aggregato annuo.
4. La polizza RCT/O dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
 - a) RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti (RC personale di soggetti che eseguono attività per conto dell'Appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni a terzi o alla Stazione appaltante), qualora il concorrente si avvalga di personale esterno;

- b) RC della Committente, delle Società controllate, dei dipendenti della Committente e delle Società Controllate (copertura per danni a terzi causati dall'Appaltatore, ove venga chiamata in causa la Stazione appaltante);
- c) RC per inquinamento accidentale.
5. La polizza RC Professionale dovrà contenere le seguenti clausole aggiuntive:
- Proprietà intellettuale;
 - Diffamazione;
 - Azioni dolose/fraudolente del Dipendente;
 - Costi di difesa;
 - Smarrimento di Documenti;
 - Responsabilità per Servizi Internet;
 - Violazione di sistemi di sicurezza di rete;
 - Spese di salvataggio;
 - Errato trattamento dei dati personali.
6. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
7. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
8. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
9. L' esistenza di tali polizze non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
10. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
11. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
12. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13
Divieto di subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 14
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 15
Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 16
Trattamento dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
2. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel Contratto implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili alla salute, di tipo bancario, all'appartenenza sindacale, a situazioni di disabilità di dipendenti dell'Agenzia e loro familiari e/o collaboratori terzi.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle

previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).

5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. Con la sottoscrizione del presente Contratto e per la durata del medesimo, la società Sirfin S.p.A. assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
7. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del Contratto.
8. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con l'atto allegato al/alla presente Contratto/ Convezione, che ne costituisce parte integrante (all. D).

Articolo 17

Proprietà e titolarità dei dati e dei Prodotti

1. Tutti i dati gestiti dalla piattaforma compresi quelli non direttamente pertinenti alle finalità operative connesse all'uso delle suddette applicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi agli utenti, agli accessi ed alle procedure di tracciamento, sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia.
2. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili i dati di cui al comma 1 in un formato fisico condiviso tra le Parti, e renderlo fisicamente disponibile all'Agenzia, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata per iscritto dalla medesima committente, o entro diverso maggior termine stabilito nella richiesta stessa, ovvero alla scadenza del presente contratto.
3. La mancata o la non tempestiva messa a disposizione dei dati costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente articolo 10, con conseguente incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione a tutela della piena integrale e fruibile proprietà dei dati.
4. Le Parti si danno atto che tutti i prodotti appositamente realizzati nell'esecuzione delle attività svolte dal Fornitore e/o dalle persone da questa incaricate nell'esecuzione del presente Contratto quali, a titolo esemplificativo, il software finalizzato alle integrazioni tra la piattaforma e i sistemi dell'Agenzia il codice sorgente e la documentazione del software realizzato, gli elaborati e ogni altro materiale e documentazione anche didattici creati, inventati, predisposti o realizzati dal

Fornitore (tutti, nel seguito, anche solo "Prodotti") sono di proprietà dell'Agenzia alla quale il Fornitore si impegna a consegnarli a richiesta e, in ogni caso, al termine della durata del presente Contratto (di cui al precedente articolo 3), senza alcun onere a carico dell'Agenzia medesima.

5. I Prodotti di cui al precedente comma 4 vengono concessi in uso al Fornitore al fine di consentirne una corretta gestione e manutenzione.
6. Salvo quanto di proprietà e titolarità dell'Agenzia, il Fornitore garantisce la piena proprietà o, comunque, di avere idoneo titolo di godimento delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'esecuzione del Contratto nonché la titolarità dei diritti d'uso dei programmi software utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché la titolarità dei diritti d'uso dei programmi software forniti e dichiara di averne la facoltà di disporre.
7. Il Fornitore garantisce espressamente, per quanto a sua conoscenza, che le apparecchiature, i materiali e i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento riconoscibili, dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso a cui sono destinati.
8. Il Fornitore, per quanto a sua conoscenza, garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nell'Allegato B. Il Fornitore garantisce, altresì, che sono state adottate le misure opportune volte a prevenire virus informatici.
9. Il Fornitore si adopererà per tutta la durata del Contratto per eliminare i difetti del software utilizzato dal Fornitore stesso in esecuzione del Contratto stesso, o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale.
10. Il Fornitore accetta e prende atto che nessuna modifica effettuata dal Fornitore stesso, su propria iniziativa, agli ambienti informatici o telematici utilizzati per erogare i servizi a favore dell'Agenzia che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del Contratto, potrà comportare alcun obbligo, onere o decadimento delle prestazioni nei confronti del committente.

Articolo 18

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento il sig. Alexander Joseph Marion Wallace e il sig. Vito Antonio Maria Marghinotti quale Direttore dell'esecuzione.

Articolo 19

Responsabile di contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del contratto il sig. Francesco Palma, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il Responsabile del contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono -----omissis-----;
- Mail: -----omissis-----;
- Indirizzo di posta elettronica certificata -----omissis-----.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il Responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, coordinandosi con il medesimo.

Articolo 20

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabili sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Sirfin S.p.A.
Pasquale Mazzuca
(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate - Riscossione
Marco Balassi
(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (risoluzione), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 21 (foro competente).

Sirfin S.p.A.

Pasquale Mazzuca

(firmato digitalmente)

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.